

preventivo non potesse essere accolta per mancanza della stima dei beni; ha ricostruito i suoi rapporti assolutamente ufficiali e trasparenti con gli organi della procedura; ha riaffermato, con significativi esempi, il pieno coinvolgimento nelle decisioni assunte dal Tribunale dei giudici *a latere*; ha chiarito la vicenda relativa all'istanza restituita al Dott. Piovano e al parere sollecitato al Prof. D'Alessandro; ha spiegato il perché siano stati chiesti alcuni pareri al Prof. Carbonetti e quale fosse il loro contenuto, ecc.

Ebbene, è agevole constatare dalla lettura della motivazione che tali puntuali ed analitiche dichiarazioni non sono state prese in considerazione dalla sentenza impugnata, se non per fugacissimi e del tutto sommari accenni; e ciò, nonostante il fatto che esse, per tutti i casi considerati, abbiano trovato ampia e tranquillizzante conferma nel materiale documentale acquisito al fascicolo dibattimentale e in numerose dichiarazioni di testimoni (si vedano, fra i tanti, i testi Gambino, Picardi, Cigliana, Piovano, nonché le dichiarazioni del coimputato Carbonetti).

Non solo, ma il dott. Greco aveva citato altresì due fatti assai significativi del suo modo di operare, affermando di aver provveduto a nominare sin dall'avvio della procedura (e pur non essendovi tenuto, ma basandosi sulla particolare delicatezza della stessa) un Comitato Provvisorio dei creditori cui sottoporre via via le decisioni assunte dal Tribunale (cfr. p. 28, trascr. ud. 28.2.2002) e ricordando altresì una sua (documentata) richiesta di astensione